



Ordinanza del DFGP concernenti gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (ordinanza del DFGP sul riciclaggio di denaro, ORD- DFGP)

del ...

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,

visto l'articolo 17 della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD) e l'articolo 67 capoverso 4 e 68 capoverso 4 della legge del 29 settembre 2017² sui giochi in denaro (LGD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza precisa gli obblighi degli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della LGD (organizzatori) in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera f LRD.

² Non si applica agli organizzatori di giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 lettera e LGD non proposti in linea, sempreché l'importo massimo delle singole poste non superi 5franchi e la possibilità massima di vincita 5000 franchi.

RS

1 RS **955.0**

2 RS...

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a. *relazione d'affari*: tutte le operazioni di cassa e tutte le relazioni d'affari durature;
- b. *operazione di cassa*: ogni operazione in contanti con clienti, in particolare la vendita e il riacquisto di crediti di gioco, il versamento delle vincite in contanti o mediante trasferimento bancario o postale, il versamento di denaro contante sulla base di carte di credito o debito, cambio di denaro e di moneta nonché l'emissione e l'incasso di assegni, purché con queste operazioni non vi siano collegate relazioni d'affari durature;
- c. *relazione d'affari duratura*: le relazioni con un cliente, al quale l'organizzatore mette a disposizione un conto o un deposito per i crediti di gioco;
- d. *transazione*: tutti i flussi di denaro tra l'organizzatore e il cliente nell'ambito di una relazione d'affari. I trasferimenti di valori nell'ambito di operazioni di gioco non sono considerate transazioni.

Capitolo 2: Obblighi di diligenza

(art. 3–11a LRD; art. 67 e 68 LGD)

Sezione 1: Identificazione e registrazione

(art. 3 LRD)

Art. 4 Identificazione in caso di giochi di grande estensione non proposti in linea

L'organizzatore di giochi di grande estensione non proposti in linea adempie i suoi obblighi d'identificazione, se il versamento della vincita raggiunge o supera i valori soglia seguenti:

- a. 5000 franchi per i biglietti di lotteria elettronica, venduti nell'ambito di giochi di grande estensione automatizzati e per tutte le scommesse sportive;
- b. 10 000 franchi per biglietti di lotteria stampati, venduti dal personale o mediante gli apparecchi a libero servizio dei distributori;
- c. 15 000 franchi in casi di giochi di grande estensione non proposti in linea che non ricadono sotto la lettera a, b o d;
- d. 25 000 franchi in caso di giochi di grande estensione non proposti in linea secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera d.

Art. 5 Controllo dell'identità in caso di giochi di grande estensione proposti in linea

Prima di mettere a disposizione di una persona fisica o del titolare di un'impresa individuale un conto giocatore e accettarvi dei versamenti, l'organizzatore è tenuto a

chiedere e registrare il cognome, il nome, la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 6 Identificazione in caso di giochi di grande estensione proposti in linea

¹ L'organizzatore di giochi di grande estensione proposti in linea deve adempiere i suoi obblighi d'identificazione, se per una o più transazioni effettuate da parte di una persona, nel corso di 30 giorni civili sono raggiunti o superati i valori soglia seguenti:

- a. 25 000 franchi per gli accrediti di vincite sul conto giocatore e nel caso di versamenti delle vincite al cliente;
- b. 15 000 franchi per i depositi effettuati dal cliente sul conto giocatore;
- c. 10 000 franchi per gli addebiti di poste sul conto giocatore nell'ambito di giochi la cui quota di restituzione teorica è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;
- d. 5000 franchi per l'addebito di poste sul conto giocatore nell'ambito di giochi che non rientrano nel campo d'applicazione della lettera c e per le liquidazioni del conto e i versamenti al cliente.

² Prima di effettuare una transazione con il cliente nel corso della quale è raggiunto uno dei valori soglia di cui al capoverso 1, l'organizzatore:

- a. registra le informazioni di cui all'articolo 7 e le verifica secondo l'articolo 8;
- b. verifica l'indirizzo del domicilio del cliente:
 1. inviando al cliente un codice di accesso al suo conto giocatore per posta, con il quale può per la prima volta giocare delle poste o effettuare dei versamenti,
 2. consultando e registrando in forma elettronica un estratto di una banca dati gestita da privati attendibile o di un registro pubblico gestito dalle autorità competenti, o
 3. chiedendo al cliente una fattura dell'energia elettrica, dell'acqua, del telefono o di Internet intestata a suo nome;
- c. verifica l'indirizzo elettronico del cliente trasmettendogli una parola chiave monouso che gli permetta di accedere o accedere di nuovo al conto giocatore.

Art. 7 Informazioni da registrare

¹ L'organizzatore registra:

- a. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali: il cognome, il nome, la data di nascita, l'indirizzo del domicilio e la cittadinanza;
- b. per le persone giuridiche e le società di persone: la ragione sociale e l'indirizzo della sede.

² Se il cliente proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l'indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l'obbligo di registrare queste informazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota allegata agli atti.

Art. 8 Forma e trattamento dei documenti

¹ L'organizzatore deve verificare l'identità delle persone fisiche o dei titolari di imprese individuali consultando i documenti d'identificazione in originale o in copia autenticata.

² Fa una copia dell'originale presentatogli sulla quale annota di aver preso visione dell'originale, appone la firma e la data sulla copia e la registra in forma elettronica o cartacea.

³ Nel caso di una copia autenticata, la versa ai suoi atti o procede secondo il capoverso 2.

⁴ Invece di procedere secondo il capoverso 1–3, l'organizzatore può:

- a. consultare e registrare in forma elettronica un certificato d'identità digitale riconosciuto in Internet (per esempio SuisseID); o
- b. procedere a un'identificazione video o in linea conformemente alle pertinenti prescrizioni della FINMA; o
- c. consultare e registrare in forma elettronica un estratto elettronico di una banca dati gestita da privati attendibile o di un registro pubblico gestito dalle autorità competenti; o
- d. consultare e registrare una copia di un documento probante trasmessogli dal cliente in forma cartacea o elettronica, se il cliente attesta di disporre di un conto bancario, postale o di una società svizzera di carte di credito o di un altro conto svizzero intestato a suo nome.

Art. 9 Attestazione di autenticità

¹ L'attestazione di autenticità della copia del documento d'identificazione è rilasciata da:

- a. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
- b. un intermediario finanziario secondo l'articolo 2 capoverso 1 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
- c. un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
- d. un intermediario finanziario che esercita un'attività secondo l'articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e il cui domicilio o la cui sede è all'estero, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

² È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d'identità presente nella banca dati di un prestatore di servizi di certificazione rico-

nosciuto secondo la legge federale del 18 marzo 2016³ sulla firma elettronica in combinazione con un'autenticazione elettronica effettuata dal cliente in questo ambito. Questa copia del documento d'identità è richiesta nel quadro dell'emissione di un certificato qualificato.

³ L'organizzatore può rinunciare all'attestazione di autenticità se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l'identità e l'indirizzo del cliente. I provvedimenti devono essere documentati.

Art. 10 Mancanza di documenti d'identità

Se il cliente non dispone di documenti d'identità ai sensi della presente ordinanza, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti probanti. Tale deroga è motivata in una nota agli atti.

Sezione 2: Accertamento relativo all'avente economicamente diritto

(Art. 4 LRD)

Art. 11 Principio

¹ L'organizzatore deve richiedere al cliente una dichiarazione scritta che indichi l'identità della persona fisica che ha economicamente diritto ai valori patrimoniali (avente economicamente diritto) trasferiti o da trasferire, se:

- a. il cliente non è l'avente economicamente diritto;
- b. l'organizzatore nutre dubbi sul fatto che il cliente sia l'avente economicamente diritto.

² L'organizzatore può supporre che il cliente sia l'avente economicamente diritto, salvo il caso in cui:

- a. i valori patrimoniali immessi dal cliente superano complessivamente 25 000 franchi al giorno;
- b. i valori patrimoniali immessi dal cliente superano in modo manifesto la sua disponibilità finanziaria;
- c. dalle relazioni con il cliente emergono altre constatazioni insolite;
- d. la relazione d'affari è avviata senza un contatto personale oppure la relazione d'affari avviata in linea richiede da parte dell'organizzatore un'identificazione completa ai sensi dell'articolo 6;
- e. l'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione mette in guardia contro abusi in generale o contro un determinato cliente;
- f. sussistono indizi di un eventuale riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

³ RS 943.03

³ Se l'organizzatore non nutre dubbi sul fatto che il cliente sia anche l'avente economicamente diritto, lo documenta in forma adeguata.

Art. 12 Informazioni necessarie

¹ La dichiarazione scritta del cliente relativa all'avente economicamente diritto riporta le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita, indirizzo del domicilio e cittadinanza.

² La dichiarazione può essere firmata o confermata per via elettronica dal cliente o da una persona con procura. Nel caso delle persone giuridiche, la dichiarazione è firmata o confermata per via elettronica da una persona autorizzata ai sensi della documentazione della società.

³ Se l'avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l'indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l'obbligo di disporre di queste informazioni decade. Tale deroga è motivata in una nota agli atti.

Sezione 3: Obblighi di diligenza particolari

(Art. 6 LRD)

Art. 13 Principio

L'organizzatore procede, in misura proporzionata alle circostanze, a chiarimenti complementari nei casi seguenti:

- a. relazione d'affari o transazione che comporta un rischio elevato ai sensi degli articoli 14 e 16, a meno che la sua plausibilità possa essere dimostrata immediatamente;
- b. relazione d'affari o transazione che appare inusuale, a meno che la sua legalità sia manifesta;
- c. constatazioni dell'organizzatore che consentono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato oppure sono destinati al finanziamento del terrorismo.

Art. 14 Relazioni d'affari che comportano un rischio elevato

¹ L'organizzatore stabilisce i criteri per individuare le relazioni d'affari che comportano un rischio elevato.

² A seconda dell'attività dell'organizzatore e del profilo del cliente, entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. la sede o il domicilio del cliente o dell'avente economicamente diritto, nonché la cittadinanza del cliente o dell'avente economicamente diritto;
- b. il tipo e il luogo dell'attività commerciale del cliente o dell'avente economicamente diritto;

- c. l'assenza di un contatto personale con il cliente e con l'avente economicamente diritto al momento dell'avvio di una relazione d'affari duratura. Sono fatte salve le disposizioni derogatorie concernenti i giochi proposti in linea;
- d. il tipo di prodotti richiesti;
- e. l'ammontare dei valori patrimoniali immessi dal cliente nell'ambito dei giochi proposti in linea;
- f. l'ammontare dei valori patrimoniali vinti o rimborsati;
- g. il Paese di origine o di destinazione di pagamenti frequenti.

Art. 15 Classificazione delle relazioni d'affari fondata sul rischio

¹ L'organizzatore suddivide le sue relazioni d'affari in una delle quattro categorie seguenti:

- a. relazioni d'affari che rispondono a due o più criteri di rischio di cui all'articolo 14 («rischio molto elevato»);
- b. relazioni d'affari che rispondono a uno dei criteri di rischio di cui all'articolo 14 («rischio elevato»);
- c. relazioni d'affari che non rispondono ad alcun criterio di rischio di cui all'articolo 14 o per le quali nessuno di questi criteri è individuabile dopo aver effettuato i chiarimenti complementari («rischio normale»);
- d. relazioni d'affari ai sensi della lettera c, che presentano caratteristiche volte ad attenuare i rischi («rischio ridotto»);

² L'organizzatore verifica ogni anno la classificazione delle relazioni d'affari di cui al capoverso 1.

Art. 16 Transazioni che comportano un rischio elevato

¹ L'organizzatore stabilisce i criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato.

² A seconda dei prodotti dell'organizzatore forniti al cliente entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti:

- a. l'ammontare dei valori patrimoniali immessi dal cliente nell'ambito dei giochi proposti in linea;
- b. l'ammontare dei valori patrimoniali vinti o rimborsati;
- c. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito della stessa relazione d'affari;
- d. le divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell'ambito di relazioni d'affari simili.

³ Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato le transazioni di un cliente soggetto all'obbligo di identificazione mediante le quali

all'inizio della relazione d'affari vengono immessi valori patrimoniali per un controvalore superiore a 30 000 franchi in una volta.

Art. 17 Rischio elevato in caso di giochi di grande estensione non proposti in linea

In caso di giochi di grande estensione non proposti in linea, il rischio è elevato (art. 14 cpv. 2 lett. f e 16 cpv. 2 lett. b) se nell'ambito di una relazione d'affari o di una o più transazioni il versamento di vincite e di altri crediti di gioco raggiunge o supera i 100 000 franchi per anno civile.

Art. 18 Rischio elevato in caso di giochi di grande estensione proposti in linea

¹ In caso di giochi di grande estensione proposti in linea, il rischio è elevato (art. 14 cpv. 2 lett. f e 16 cpv. 2 lett. b) se nell'ambito di una relazione d'affari o di una o più transazioni il versamento di vincite e di altri crediti di gioco raggiunge o supera i valori soglia seguenti per anno civile:

- a. 100 000 franchi per accrediti di vincite sul conto giocatore;
- b. 100 000 franchi per versamenti a un cliente;
- c. 50 000 franchi per l'addebito del conto giocatore per poste su qualsiasi tipo di gioco;
- d. 30 000 franchi per depositi del cliente sul conto giocatore.

² L'organizzatore chiarisce se vi sia una caratteristica di rischio ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 e 4 LRD al più tardi quando è tenuto a verificare in modo completo l'identità del cliente secondo l'articolo 6.

Art. 19 Rischio ridotto in caso di giochi di grande estensione non proposti in linea

In caso di giochi di grande estensione non proposti in linea, una relazione d'affari comporta un rischio ridotto (art. 15 cpv. 1 lett. d) se:

- a. la quota di restituzione teorica è calcolabile in anticipo ed è inferiore al 70 per cento;
- b. il diritto del cliente al rimborso delle sue poste giocate poggia sul fatto che il gioco previsto non ha potuto svolgersi a ragione di circostanze esterne, come ad esempio l'annullamento di una manifestazione sportiva);
- c. l'attestazione di vincita o un giustificativo simile attestante il diritto del cliente al versamento della vincita prevede un termine adeguato.

Art. 20 Contenuto dei chiarimenti

¹ L'organizzatore deve in particolare chiarire:

- a. se il cliente è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali immessi, vinti o rimborsati;

- b. qual è l'origine dei valori patrimoniali immessi;
- c. l'origine del patrimonio del cliente e dell'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
- d. qual è l'attività professionale o commerciale esercitata dal cliente e dall'avente economicamente diritto dell'impresa o dei valori patrimoniali;
- e. se il cliente o l'avente economicamente diritto è una persona politicamente esposta.

² In assenza di indizi che consentono di supporre che il cliente ha giocato complessivamente poste superiori a 10 000 franchi per anno civile, è sufficiente procedere ai chiarimenti di cui al capoverso 1 lettera a.

Art. 21 Portata dei chiarimenti

¹ I chiarimenti comprendono segnatamente:

- a. la raccolta di informazioni scritte o orali presso il cliente o l'avente economicamente diritto;
- b. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubbliche accessibili a tutti;
- c. se del caso, ragguagli da persone degne di fiducia.

² I chiarimenti tutelano la sfera privata delle persone interessate.

³ L'organizzatore esamina la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta e verifica se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LRD.

Art. 22 Sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni

¹ L'organizzatore provvede a una sorveglianza efficace delle relazioni d'affari e delle transazioni, assicurando che siano individuati i rischi elevati.

² L'organizzatore provvede a una sorveglianza efficace delle transazioni e assicura che siano individuati i rischi elevati documentando dopo l'identificazione avvenuta per ogni cliente le transazioni seguenti:

- a. il versamento delle vincite e altri averi superiori a 15 000 franchi;
- b. l'emissione e l'incasso di assegni nominativi superiori a 15 000 franchi
- c. tutte le transazioni nell'ambito di una relazione d'affari duratura.

³ L'autorità intercantonale di vigilanza e d'esecuzione può chiedere a un organizzatore l'introduzione di un sistema informatico di sorveglianza delle transazioni, se questo è necessario ai fini di una sorveglianza efficace.

Art. 23 Conto giocatore

¹ L'organizzatore non tiene conti giocatori anonimi o conti di titolari fittizi.

² Non mette più di un conto giocatore a disposizione del cliente. Tutti i depositi del cliente vanno accreditati su tale conto e tutte le altre transazioni con il cliente vi vanno effettuate nell'ambito dei giochi di grande estensione proposti in linea.

³ All'organizzatore è vietato accreditare depositi in contanti sul conto giocatore o disporre dei versamenti in contanti da tale conto.

⁴ In caso di versamenti dal conto giocatore al cliente o di liquidazione di un conto giocatore, l'organizzatore versa gli averi del cliente sul conto, che il cliente gli ha comunicato come relazione per il traffico dei pagamenti.

Art. 24 Versamento da parte dei distributori

Nell'ambito dell'offerta di gioco l'organizzatore garantisce che i suoi distributori non versino ai suoi clienti importi superiori a 2000 franchi per ogni attestazione di vincita o giustificativo simile.

Sezione 4: Obbligo di allestire e conservare documenti

(art. 7 LRD)

Art. 25

¹ L'organizzatore conserva in particolare i seguenti documenti:

- a. una copia dei documenti che sono serviti per l'identificazione del cliente;
- b. nei casi di cui all'articolo 11 capoverso 2, la dichiarazione scritta del cliente relativa all'identità dell'avente economicamente diritto;
- c. una nota scritta relativa ai risultati dell'applicazione dei criteri secondo l'articolo 14;
- d. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l'articolo 13 e 20;
- e. i documenti relativi alle transazioni che soggiacciono a un obbligo di documentazione secondo l'articolo 22 capoverso 2;
- f. una copia delle comunicazioni secondo l'articolo 9 capoverso 1 LRD e l'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale (CP)⁴;

² I documenti devono consentire di ricostruire ogni singola transazione che va documentata secondo l'articolo 22 capoverso 2.

³ I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.

⁴ SR 311.0

Sezione 6: Provvedimenti organizzativi

(art. 8 LRD)

Art. 26 Direttive interne

¹ L'organizzatore emana direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive sono approvate dal consiglio di amministrazione o dalla direzione generale e rese note all'Autorità intercantonale.

² Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

- a. i criteri applicati per la determinazione delle relazioni d'affari che comportano un rischio elevato secondo l'articolo 14;
- b. i criteri applicati per la determinazione delle transazioni che comportano un rischio elevato secondo l'articolo 16;
- c. i principi per la sorveglianza delle transazioni secondo l'articolo 22;
- d. i casi nei quali il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 27 è consultato e la direzione generale deve essere informata;
- e. i principi della formazione dei collaboratori;
- f. la politica dell'impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
- g. le competenze per la comunicazione all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- h. le modalità con le quali l'organizzatore determina, limita e controlla i rischi elevati;
- i. gli importi massimi secondo gli articoli 14 capoverso 2 lettere e ed f, e 16 capoverso 2 lettera a e b, a meno che non siano fissati nella presente ordinanza;
- j. i termini di cui all'articolo 19 lettera c;
- k. la ripartizione in seno all'impresa dei restanti compiti e competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità organizzative incaricate dell'applicazione degli obblighi di diligenza.

³ Un organizzatore, che impiega al massimo dieci persone, non è tenuto a emanare le direttive interne.

⁴ L'autorità di vigilanza può esigere da un organizzatore secondo il capoverso 3 che emani direttive interne se questo è necessario per garantire un'organizzazione interna adeguata.

Art. 27 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

¹ L'organizzatore designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.

² Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i seguenti compiti:

- a. provvede all'applicazione e al rispetto delle direttive interne;
- b. pianifica e sorveglia la formazione interna relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
- c. fa eseguire chiarimenti ai sensi dell'articolo 20 o li esegue esso stesso;
- d. fissa, se del caso, i parametri per il sistema di sorveglianza delle relazioni d'affari e delle transazioni ai sensi dell'articolo 22;
- e. presta consulenza alla direzione per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 28 Formazione del personale

L'organizzatore provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione e formazione continua regolare sugli aspetti rilevanti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo di tutti i collaboratori incaricati di svolgere i pertinenti compiti.

Sezione 6: Comunicazioni, interruzione o mantenimento della relazione d'affari (art. 9-11a LRD)

Art. 29 Comportamento dopo la comunicazione

¹ L'organizzatore può decidere a sua discrezione in merito al proseguimento della relazione d'affari, se:

- a. entro 20 giorni lavorativi da una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro:
 1. non lo informa,
 2. lo informa che la comunicazione non viene trasmessa alle autorità di perseguimento penale,
 3. lo informa che la comunicazione è trasmessa a un'autorità di perseguimento penale e che a partire da questo momento l'organizzatore non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- b. dopo una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD non riceve alcuna decisione dell'autorità di perseguimento penale entro cinque giorni lavorativi;
- c. dopo una comunicazione ai sensi dell'articolo 305^{er} capoverso 2 CP⁵, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro lo informa che la sua comunicazione non sarà inoltrata all'autorità di perseguimento penale; oppure

⁵ RS 311.0

- d. dopo il blocco disposto dall'autorità di perseguimento penale in base a una comunicazione ai sensi dell'articolo 9 LRD o dell'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP viene informato della sua revoca, con riserva di altre comunicazioni delle autorità di perseguimento penale.

² L'organizzatore, che non vuole proseguire la relazione d'affari può consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali da parte del cliente soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (*paper trail*).

Art. 30 Relazioni d'affari dubbiose e diritto di comunicazione

¹ Se l'organizzatore non ha sospetti fondati ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a LRD oppure alcun motivo ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, ma le sue constatazioni gli consentono di concludere che determinati valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato oppure vengono destinati al finanziamento del terrorismo, in virtù del diritto di comunicazione secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁶ l'organizzatore può comunicare le sue constatazioni all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

² Se non esercita il suo diritto di comunicazione nel caso di relazioni d'affari dubbiose con importanti valori patrimoniali, l'organizzatore ne documenta i motivi.

³ Se decide di mantenere una relazione d'affari dubbiosa, esso deve sorvegliarla in modo particolare ed esaminarla sotto il profilo degli indizi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Art. 31 Interruzione della relazione d'affari

¹ Se pone termine a una relazione d'affari dubbiosa senza effettuare una comunicazione per mancanza di un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l'organizzatore può consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire se del caso alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (*paper trail*).

² L'organizzatore non può interrompere una relazione d'affari dubbiosa né consentire il prelievo di importanti valori patrimoniali se sussistono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un'autorità.

³ Se le condizioni per la comunicazione secondo l'articolo 9 LRD all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro sono adempiute o l'organizzatore si avvale del diritto di comunicazione secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP, la relazione d'affari non può essere interrotta.

Art. 32 Esecuzione di ordini dei clienti

L'organizzatore esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali ai sensi dell'articolo 9a LRD soltanto in una forma tale da consentire di seguire la traccia della transazione (*paper trail*).

Capitolo 3: Entrata in vigore

Art. 33

La presente ordinanza entra in vigore il

...

Dipartimento federale di giustizia e polizia:

Simonetta Sommaruga